



**COMUNE DI
BELLINZAGO LOMBARDO**
PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA
e ATTIVITÀ FUNEBRI
e CIMITERIALI**

PARTE PRIMA	5
TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
CAPO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1 Oggetto del regolamento.....	5
Articolo 2 Competenze.....	5
Articolo 3 Tutela del dolente e della concorrenza.....	5
Articolo 4 Responsabilità	5
Articolo 5 Presunzione di legittimazione	6
Articolo 6 Condizione di convivenza.....	6
Articolo 7 Servizi gratuiti ed a pagamento.....	6
Articolo 8 Convenzione per casi di emergenza.....	7
Articolo 9 Atti a disposizione del pubblico.....	7
CAPO II	7
FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	7
Articolo 10 Deposizione della salma nel feretro	7
Articolo 11 Modalità del trasporto e percorso.....	7
Articolo 12 Orario dei trasporti	8
Articolo 13 Riti religiosi o civili	8
Articolo 14 Trasporto per e da altri comuni	8
Articolo 15 Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....	9
Articolo 16 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	9
TITOLO II.....	9
CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	9
CAPO I.....	9
Articolo 17 Disposizioni generali – Vigilanza.....	9
Articolo 18 Reparti speciali nel cimitero	9
Articolo 19 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	10
CAPO II	10
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	10
Articolo 20 Disposizioni generali.....	10
Articolo 21 Piano regolatore cimiteriale	10
CAPO III.....	11
INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	11
Articolo 22 Inumazione.....	11
Articolo 23 Cippo.....	11
Articolo 24 Tumulazione.....	12
Articolo 25 Deposito provvisorio.....	12
CAPO IV.....	13
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	13
Articolo 26 Esumazioni ordinarie	13
Articolo 27 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	13
Articolo 28 Esumazione straordinaria.....	13
Articolo 29 Estumulazioni.....	14
Articolo 30 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento	14
Articolo 31 Oggetti da recuperare	15
Articolo 32 Disponibilità dei materiali.....	15
CAPO V	15

CREMAZIONE	15
Articolo 33 Autorizzazione alla cremazione	15
Articolo 34 Urne cinerarie.....	16
Articolo 35 Dispersione delle ceneri	16
Articolo 36 Affidamento dell'urna cineraria.....	16
Articolo 37 Autorizzazione alla sepoltura di urne.....	17
Articolo 38 Cremazione cadaveri già inumati o tumulati	17
CAPO VI.....	18
POLIZIA DEL CIMITERO	18
Articolo 39 Orario	18
Articolo 40 Disciplina dell'ingresso.....	18
Articolo 41 Divieti speciali	18
Articolo 42 Riti funebri	19
Articolo 43 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture.....	19
Articolo 44 Fiori e piante ornamentali	19
Articolo 45 Materiali ornamentali.....	20
TITOLO III	20
CONCESSIONI	20
CAPO I.....	20
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	20
Articolo 46 Sepolture private	20
Articolo 47 Durata delle concessioni	21
Articolo 48 Modalità di concessione.....	21
Articolo 49 Uso delle sepolture private.....	22
Articolo 50 Manutenzione, canone periodico, affrancazione.....	22
Articolo 51 Costruzione delle opere – Termini.....	22
CAPO II	23
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	23
Articolo 52 Divisione, Subentri.....	23
Articolo 53 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	23
Articolo 54 Rinuncia a concessione di aree libere	24
Articolo 55 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	24
Articolo 56 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua	24
CAPO III.....	24
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	24
Articolo 57 Revoca.....	24
Articolo 58 Decadenza	25
Articolo 59 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza.....	25
Articolo 60 Estinzione.....	25
TITOLO IV	26
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	26
CAPO I.....	26
IMPRESE E LAVORI PRIVATI	26
Articolo 61 Accesso al cimitero	26
Articolo 62 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	26
Articolo 63 Responsabilità	26
Articolo 64 Recinzione aree - Materiali di scavo.....	26
Articolo 65 Introduzione e deposito di materiali.....	27
Articolo 66 Orario di lavoro	27

Articolo 67	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	27
Articolo 68	Vigilanza	27
Articolo 69	Obblighi e divieti per i dipendenti del Comune	27
TITOLO V		28
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI		28
CAPO I.....		28
DISPOSIZIONI VARIE		28
Articolo 70	Registrazioni	28
Articolo 71	Annotazioni nel registro cimiteriale.....	28
Articolo 72	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	28
Articolo 73	Scadenziario delle concessioni.....	28
Articolo 74	Aree e spazi di sepoltura per animali d'affezione.....	29
Articolo 75	Autorizzazioni dei soggetti esercenti l'attività funebre	29
Articolo 76	Utilizzo di strutture sanitarie pubbliche per funzioni di osservazione ed obitoriali	29
CAPO II		29
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI		29
Articolo 77	Efficacia delle disposizioni del regolamento	29
Articolo 78	Responsabile dei servizi cimiteriali	29
Articolo 79	Concessioni pregresse	30
Articolo 80	Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	30
Articolo 81	Sanzioni.....	30

PARTE PRIMA

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al DPR 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare Comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito Comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita, la custodia delle salme e a prevenire i pericoli che alla salute pubblica potrebbero derivare dalla morte delle persone.

Articolo 2 Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi Comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif.
- 2) I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

Articolo 3 Tutela del dolente e della concorrenza

Il Comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento.

Articolo 4 Responsabilità

- 1) Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.
- 3) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
- 4) Per i rapporti con il Comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 5.

Articolo 5 **Presunzione di legittimazione**

- 1) Chiunque intenda richiedere un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di simboli (croci, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati (quali: tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.
- 2) Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso il Comune od il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.
- 3) L'Amministrazione Comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
- 4) Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 6 **Condizione di convivenza**

La condizione di convivenza anagrafica è verificata sulla base delle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente, congiuntamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. da cui risulti che la coabitazione aveva luogo *more uxorio*.

Articolo 7 **Servizi gratuiti ed a pagamento**

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
 - a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti che abbiano lasciato disposizioni testamentarie e residenti nel Comune;
 - b) l'inumazione e l'esumazione delle salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel Comune;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze se in presenza di disposizione testamentaria;
 - e) l'utilizzo della sala mortuaria presso il Cimitero.
- 2) Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dai Servizi Sociali del Comune, in attuazione alle leggi e ai regolamenti vigenti. La Giunta con apposito atto deliberativo stabilisce il relativo valore del parametro ISEE.
- 3) La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 3 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
- 4) Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge, i figli e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
- 5) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle approvate dalla Giunta

Comunale con apposito atto deliberativo.

- 6) Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento.
- 7) La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale ed i mezzi di copertura.
- 8) Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
- 9) Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri Comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i Comuni interessati.

Articolo 8 **Convenzione per casi di emergenza**

Il Comune provvede a stipulare apposita convenzione per l'espletamento dei seguenti servizi: trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari come individuato all'art. 7 del presente regolamento e per il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Articolo 9 **Atti a disposizione del pubblico**

- 1) Presso l'Ufficio Comunale di polizia mortuaria è tenuto il registro delle sepolture cimiteriali come previsto dalla legge.
- 2) Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico e consultabili:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco sepolture soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

CAPO II **FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**

Articolo 10 **Deposizione della salma nel feretro**

- 1) Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dalla legge, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
- 2) La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 11 **Modalità del trasporto e percorso**

- 1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;

- b) orario di arrivo al cimitero;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e) modalità e orari ordinari per la veglia funebre e la permanenza del cadavere nella camera mortuaria.
- 2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni previste dalla legge, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
 - 3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
 - 4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 12

Orario dei trasporti

- 1) I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane concordate con il responsabile dell'Ufficio Comunale di polizia mortuaria, il quale adotta i provvedimenti necessari trasmettendo gli eventuali ordini ed informazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e della Polizia Locale.

Articolo 13

Riti religiosi o civili

- 1) I sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge, intervenuti al rito funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) Per l'effettuazione di riti civili diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
- 3) La salma può sostare in Chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia funebre religiosa o civile

Articolo 14

Trasporto per e da altri Comuni

- 1) Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi delle norme di legge, a seguito di domanda degli interessati.
- 2) L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
- 3) All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dalla legge.
- 4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in Chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro Comune.

Articolo 15

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

- 1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 16

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

- 1) Il trasporto, sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
- 2) Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente come previsto dalla legge.
- 3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, e chiusi in una cassetta di zinco recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
- 5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Titolo II

CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I

Articolo 17

Disposizioni generali – Vigilanza

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal Cimitero, salvo i casi previsti dalla legge.
- 2) L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.
- 3) Alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi della normativa vigente.
- 4) Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o ad aziende individuate dal Comune.
- 5) Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 18

Reparti speciali nel cimitero

- 1) All'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa individuazione dell'Amministrazione Comunale, istituiti su richiesta di privati, associazioni o enti morali destinati a sepolture private nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari.
- 2) Le eventuali maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, (ad es. per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune), sono interamente a carico dei soggetti richiedenti per tutta la durata della concessione, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.
- 3) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dagli organi comunali nel quadro delle competenze previste dalla legge.

Articolo 19

Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune.
- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 DPR 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.
- 3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno manifestato in modo chiaro il desiderio. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge, il convivente od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed applicando i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 20

Disposizioni generali

- 1) Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita con atto deliberativo dalla Giunta comunale.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alle disposizioni di legge.
- 3) In attesa di approvazione del piano regolatore cimiteriale, il Sindaco, con propria Ordinanza, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dalla legge.

Articolo 21

Piano regolatore cimiteriale

- 1) Il Consiglio Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, provvederà ad approvare il Piano regolatore Cimiteriale.
- 2) Il Piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale. Si applica l'articolo 139 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e/o modificazioni.
- 3) Nell'elaborazione del Piano, si terrà conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - e) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
 - f) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.
- 4) Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale o per famiglie;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune.
- 5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.
 - 6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai sensi e per gli effetti del Capo XVIII DPR 10 settembre 1990, n. 285.
 - 7) Il piano regolatore cimiteriale individuerà, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 22 Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono "comuni" le sepolture della durata di 10 anni, decorrenti dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono "private" le sepolture per inumazioni di durata superiore a 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.
- 2) Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 DPR 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto dell'imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.
- 3) E' vietato agli operatori cimiteriali di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa anche quando la medesima sia d'obbligo. E' fatto obbligo agli operatori del settore provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno, oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (barriera) di cui al D.M. 01 febbraio 1997 e al D.M. 9 luglio 2002 ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa.
- 4) In caso di inadempienza di quanto disposto al comma 3, il feretro non sarà accettato nel cimitero.

Articolo 23 Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo portante i dati anagrafici.
- 2) A richiesta dei privati, può essere autorizzata l'installazione, in sostituzione del cippo di un copri tomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 50 dal piano di campagna secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Area Tecnica in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con Ordinanza del Sindaco.
- 3) Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

- 4) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 24 Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o dal Comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3) A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza:	m. 2,25
altezza:	m. 0,70
larghezza:	m. 0,75.
- 4) A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
- 5) Per le caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli art. 30 e 31 DPR 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 DPR 10 settembre 1990, n. 285 e il regolamento regionale. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno, sul fondo della cassa di zinco interna, sotto l'imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 25 Deposito provvisorio

- 1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del Comune o del gestore del cimitero.
- 2) La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area allo scopo di costruirvi un sepolcro, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.
- 3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 2 anni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 3 anni.
- 4) Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.
- 5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.
- 6) Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.
- 7) E' consentita, alle stesse condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette di resti e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 26 Esumazioni ordinarie

- 1) Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del DPR 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con Ordinanza del Sindaco.
- 2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
- 3) Spetta all'incaricato dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del Responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.
- 4) In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali
- 5) Trova, comunque, piena applicazione l'articolo 38.

Articolo 27 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1) Compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del Comune. Compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 DPR 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
- 2) Annualmente, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo, ai fini dell'articolo 9.
- 3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo è oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 28 Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero o per cremazione.
- 2) Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del DPR 285/90.
- 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare [dal registro delle cause di morte tenuto dall'Azienda Sanitaria Locale] se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
- 4) Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il Dirigente del servizio dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'Azienda Sanitaria Locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

- 6) Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste da apposita deliberazione della Giunta comunale, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 29 Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o prima della scadenza della concessione.
- 2) Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, od ad esse equiparate, quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni, od allo scadere della concessione a tempo determinato inferiore a 50 anni o, nelle concessioni a tempo determinato di durata pari o superiore a tale durata od a tempo indeterminato, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni; sono estumulazioni prima della scadenza della concessione tutte le altre.
- 3) Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - b) su ordine dell'autorità giudiziaria.
- 4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune, o del soggetto gestore del cimitero, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo.
- 5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
- 6) I resti mortali individuati che si rinvergono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) L. 30 marzo 2001, n. 130.
- 7) Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura [asportazione preventiva] della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
- 8) Il periodo di inumazione è fissato con Ordinanza del Sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
- 9) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
- 10) Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal Sindaco con propria Ordinanza.

Articolo 30 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

- 1) Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le tariffe come da atto deliberativo della Giunta Comunale, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.
- 2) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune a sensi dell'articolo 38, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.
- 3) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.
- 4) Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti,

appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, l'onere è assunto dal Comune previa verifica da parte del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 31

Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio Servizi Cimiteriali.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.
- 4) Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 5) Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti Codice Civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 32

Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture, sia normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
- 2) Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 3) Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 4) Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 5) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 33

Autorizzazione alla cremazione

- 1) La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto, con le modalità previste dalla legge (art. 3 comma 1 Legge 130/2001) su apposito modulo.
- 2) In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, l'autorizzazione è concessa sulla base della volontà del coniuge o, in difetto del parente più prossimo, individuato ai sensi degli art. 74-75-76-77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza.

Articolo 34

Urne cinerarie

- 1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
- 2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3) A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia o loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
- 4) Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
- 5) Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
- 6) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o disperse nel Giardino delle rimembranze in presenza di idonea espressione della volontà del defunto

Articolo 35

Dispersione delle ceneri

- 1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà del defunto espressa nelle forme previste dalla legge 130/2001 art. 3 comma 1, ed è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale o nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del Sindaco.
- 2) Al di fuori del cimitero la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3) La richiesta di autorizzazione alla dispersione, presentata su apposito modulo, deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
- 4) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
- 5) La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.
- 6) La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato .

Articolo 36

Affidamento dell'urna cineraria

- 1) L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del

Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

- 2) La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.
- 3) In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
- 4) I soggetti di cui al comma 3 presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare su apposito modulo, che quale dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione Comunale;
 - d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
 - e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
 - i) il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.
- 5) Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al Cimitero per provvedere alla loro sepoltura.
- 6) L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
- 7) Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione in apposito registro anche a tenuta informatica.

Articolo 37

Autorizzazione alla sepoltura di urne

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 38

Cremazione cadaveri già inumati o tumulati

- 1) Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, possono essere cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
- 2) Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di 30 giorni consecutivi. Tale avviso è soggetto alle forme di pubblicità di cui all'articolo 9.

- 3) A questo fine, il responsabile dei Servizi Cimiteriali provvede a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete al responsabile dei Servizi Cimiteriali acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.
- 4) Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 39 Orario

- 1) Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dei Servizi Cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 40 Disciplina dell'ingresso

- 1) Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
 - d) ai minori di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3) Per motivi di salute od età, il responsabile dei Servizi Cimiteriali, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 41 Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei Servizi Cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione od estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai

parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei Servizi Cimiteriali;

l) qualsiasi attività commerciale;

m) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei Servizi Cimiteriali, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del Comune, con deliberazione della Giunta comunale.

- 2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 42

Riti funebri o commemorazioni

- 1) Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri o di commemorazioni, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile della Polizia Locale.
- 3) La celebrazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile del Servizio Cimiteriale e dovrà svolgersi con modalità tali da garantire il rispetto del luogo e tutte le relative disposizioni di legge.

Articolo 43

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

- 1) Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del Servizio Cimiteriale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per esso, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- 2) Le generalità del defunto devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con DPR 2 maggio 2001, n. 345. Eventuali espressioni rituali in altre lingue potranno essere autorizzate previa domanda agli uffici competenti allegandone una veritiera traduzione. Se richiesto è possibile ripetere le generalità del defunto in altre lingue.
- 3) Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 4) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 5) Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 5.
- 6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.
- 7) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente un raggio di 40 centimetri. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Articolo 44

Fiori e piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o deposti.
- 2) Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecoroso il Cimitero, il responsabile del Servizio Cimiteriale provvede per la loro rimozione e distruzione.
- 3) Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.
- 4) Nel Cimitero ha luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 45 **Materiali ornamentali**

- 1) Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) Le corone di fiori portate in occasione di cerimonie funebri dovranno essere depositate all'ingresso del Cimitero.
- 3) Nei colombari e negli ossari è vietato deporre vasi da fiori nelle aree comuni.
- 4) Il responsabile del Servizio Cimiteriale provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 5) I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 6) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 32 in quanto applicabili.

Titolo III **CONCESSIONI**

CAPO I **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

Articolo 46 **Sepulture private**

- 1) Per le sepulture private è concesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.
- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepulture individuali (loculi, loculi interrati, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepulture per famiglie.
- 5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 6) Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7) La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., previa assegnazione del manufatto da parte del Servizio Cimiteriale.
- 8) Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
- 9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari/ie;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

- 10) E' ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.

Articolo 47

Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
- 2) Fermo restando che per le inumazioni decennali non è richiesta alcuna concessione, la durata delle sepoltura a tumulazione è la seguente:
 - a) 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture di famiglie e collettività (cappelle);
 - b) 35 per le tombe destinate alle sepolture di famiglie (a 4/6 posti);
 - c) 35 anni per le sepolture private a uno-due posti;
 - d) 35 anni per i loculi;
 - e) 30 anni per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- 3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione determinato in:
 - 30 anni per le concessioni di cui al comma b) nei casi di tombe a più posti prenotate con contratti prossimi alla scadenza ma non ancora occupati, oppure nel caso di concessioni cimiteriali stipulate per periodi inferiori ai 30 anni;
 - 10 anni, per le concessioni di cui al comma c) in tutti i casi non rientranti al precedente punto;
 - nessun rinnovo per le concessioni di cui al comma a), d), e).
- 4) Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data della richiesta della concessione, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

Articolo 48

Modalità di concessione

- 1) La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'articolo 46, può concedersi, ai residenti e ai loro familiari di primo grado (genitori e figli), solo in presenza:
 - a) della salma o ceneri per i loculi individuali;
 - b) dei resti o ceneri per gli ossari;
 - c) delle ceneri per le nicchie per urne.
- 2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- 3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4) La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma e verificata la disponibilità residua di almeno 30 loculi, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure, indipendentemente dall'età, sia coniuge superstite del defunto per un futuro affiancamento.
- 5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lettera b) dell'articolo 46, è data secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- 6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto.
- 7) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale pari al 50% del corrispettivo della tariffa della concessione.
- 8) Eventuali casi non previsti dal presente regolamento possono essere disciplinati con deliberazione della Giunta Comunale.
- 9) Con riferimento a quanto indicato ai commi 1) e 4) del presente articolo, si specifica che sarà possibile dare corso a quanto stabilito solamente fino a disponibilità residua di almeno trenta loculi.

Articolo 49

Uso delle sepolture private

- 1) Salvo quanto già previsto dagli articoli 47 e 48 – capo I – titolo III, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato esclusivamente alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia incluso il convivente ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc..), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o dal convivente, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.
- 3) Per il coniuge o il convivente, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4) Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al responsabile del servizio cimiteriale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif..
- 5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.
- 6) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 7) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 8) Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.
- 9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 50

Manutenzione, canone periodico, affrancazione

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
- 2) La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 51

Costruzione delle opere – Termini

- 1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 46 commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 62 ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di stipula del contratto di concessione, pena la decadenza.
- 2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 3) Per motivi da valutare dal responsabile dei servizi cimiteriali, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

CAPO II

DIVISIONE – SUBENTRI - RINUNCE

Articolo 52

Divisione - Subentri

- 1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.
- 3) Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
- 4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio cimiteriale, anche utilizzando servizi informatici.
- 5) La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 Codice Civile debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 49 sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del Servizio Cimiteriale entro 180 giorni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.
- 8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio Cimiteriale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 49, che assumono la qualità di concessionari.
- 9) In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 10) Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il Comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.
- 11) Trascorso il termine complessivo di due (2) anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.
- 12) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 49, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 13) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 53

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

- 1) Precisato che la medesima persona non può essere assegnataria di due concessioni e che l'assegnazione si ritiene decaduta, senza diritto di rimborso, al momento del trasferimento del cadavere in altra sede, la Giunta

comunale ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata dal defunto. In tal caso, non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, alcun rimborso di quanto versato in precedenza.

- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 54

Rinuncia a concessione di aree libere

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- 2) In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento dell'assegnazione.

Articolo 55

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 46, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2) In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento dell'assegnazione.
- 3) Nessuna somma spetterà, in caso di rinuncia, oltre il quindicesimo anno dalla concessione.
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 56

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'articolo 46, comma 4, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA – DECADENZA - ESTINZIONE

Articolo 57

Revoca

- 1) Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune, dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
- 4) Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif..

Articolo 58 Decadenza

- 1) La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 49;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 49, comma 8;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 50;
 - f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 51, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 52 o vi sia l'estinzione della famiglia;
 - h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti *d)* e *g)* di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti del responsabile dei servizi cimiteriali (di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.); il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni e la relativa determinazione sarà adottata in base all'accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 59 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto che la determina, il momento è indicato nel provvedimento che dichiara la decadenza stessa.
- 2) Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
- 3) Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
- 4) Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 60 Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 2) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Titolo IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 61

Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata del certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.
- 3) L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.
- 4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente la comunicazione al responsabile del Servizio Cimiteriale.
- 5) E' vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6) Il personale ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 39 a 41, in quanto compatibili.

Articolo 62

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune ai sensi di quanto stabilito dal DPR 10 settembre 1990 n. 285.
- 2) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 3) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 4) Qualsiasi variante al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 5) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
- 6) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente la comunicazione al responsabile del servizio cimiteriale.
- 7) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 63

Responsabilità

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili dell'esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 64

Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di

sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

- 2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio cimiteriale.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Servizio Cimiteriale, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 65

Introduzione e deposito di materiali

- 1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del Servizio Cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 66

Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del Servizio Cimiteriale.
- 2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio cimiteriale.

Articolo 67

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- 1) Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 68

Vigilanza

- 1) Il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2) L'Ufficio tecnico comunale, accerta,la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 69

Obblighi e divieti per i dipendenti del Comune

- 1) I dipendenti comunali che prestano servizio all'interno del Cimitero sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero, segnalando al responsabile del Servizio Cimiteriale le violazioni accertate.
- 2) Altresì i dipendenti del Comune sono tenuti:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno de cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte di privati o di ditte;
 - c) segnalare ai privati nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente

- dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 70

Registrazioni

- 1) Presso l'ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
- 2) Le registrazioni cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
- 3) Ad ogni posizione corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 71

Annotazioni nel registro cimiteriale

- 1) Nel registro cimiteriale viene annotato ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) Il registro cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 72

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2) In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 73

Scadenziario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

- 2) Il responsabile del Servizio Cimiteriale predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, delle concessioni in scadenza.

Articolo 74
Spoglie di animali d'affezione

- 1) Il trattamento delle spoglie degli animali d'affezione è disciplinato dal regolamento (CE N° 1774/2002 del 10 ottobre 2002).

Articolo 75
Autorizzazioni dei soggetti esercenti l'attività funebre

Il Comune rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sulla base di quanto previsto dall'art. 32 del regolamento regionale 9 novembre 2004 n° 6.

Articolo 76
Utilizzo di strutture sanitarie pubbliche per le funzioni di osservazione ed obitoriali

- 1) L'uso delle strutture sanitarie pubbliche per il ricevimento dei cadaveri assolve nel Comune agli obblighi di cui agli articoli 12 e 13 DPR 10 settembre 1990, n. 285.
- 2) All'interno del Cimitero viene prevista la realizzazione di una sala del commiato, destinata all'uso di chiunque ne faccia richiesta.
- 3) Ogni singolo utilizzo delle sale del commiato è soggetto ad autorizzazione amministrativa comunale, la cui istruttoria è soggetta al previo versamento della tariffa prevista.

CAPO II
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 77
Efficacia delle disposizioni del regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3) Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Articolo 78
Responsabile dei servizi cimiteriali

- 1) Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spetta al responsabile dei servizi cimiteriali l'adozione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.
- 2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile dei servizi cimiteriali su deliberazione della Giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

Articolo 79 **Concessioni pregresse**

Salvo quanto previsto dall'articolo 77, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 80 **Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.
- 2) La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro succ. modif. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
- 3) Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
- 4) E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 81 **Sanzioni**

- 1) Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 DPR 10 settembre 1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.
- 2) Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.